



**REGOLAMENTO PER LA  
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER  
LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI  
DALL'ART 113 DEL DLGS N50/2016"**

Introduzione .....

Premessa.....

Art. 1 – Oggetto e finalità.....

Art. 2 –Soggetti interessati.....

Art. 3 – Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....

Art. 4 – Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta.....

Art. 5 – Incarichi svolti da dipendenti di stazioni appaltanti a favore di altre stazioni appaltanti

Art. 6 – Compatibilità e limiti di impiego .....

Art. 7 – Formazione professionale e strumentazione .....

Art. 8 – Approvazione e proprietà degli elaborati.....

Art. 9 – Costituzione del fondo .....

Art. 10 – Criteri di ripartizione del fondo .....

Art. 11 – Erogazione delle somme e decurtazioni.....

Art. 12 – Coefficienti di riduzione .....

Art. 13 – Quantificazione e liquidazione dell’incentivo .....

Art. 14–Applicazione .....

Art. 15 – Disposizioni transitorie e di coordinamento .....

Art. 16 – Entrata in vigore e abrogazioni .....

## **Introduzione**

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , il c.d. nuovo "Codice dei Contratti" a titolo "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", all'art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata). In particolare, ai commi 2, 3 e 4, testualmente dispone:

*1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti ,di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte da i predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è*

*destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

L'argomento di cui al presente documento è stato oggetto di apposito punto all'ordine del giorno – *Punto 4.1 Adozione del Regolamento per la ripartizione del Fondo di Incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50* – e di preliminare discussione nella seduta del Cda del 27 febbraio 2017, ma il susseguirsi di pareri, modifiche/integrazioni normative, etc. sul tema in oggetto ha di fatto costretto a continui rinvii della definizione del testo regolamentare e del confronto in sede di delegazione trattante;

Si rileva quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Azienda di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti.

Il presente Regolamento è stato predisposto sulla base di appositi indirizzi formulati dal CdA ARDSU alla Delegazione trattante di parte pubblica, affinché, quest'ultima, possa attivare adeguato confronto con le rappresentanze dei lavoratori, atteso che la determinazione dei compensi per incentivi su appalti di lavori, forniture e servizi, come previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si andranno a determinare a seguito di relativa fase di contrattazione decentrata e conseguente approvazione del Regolamento aziendale.

In particolare, il Regolamento trae spunto da quanto già elaborato da altri Enti, ed in particolare ricalca quanto prodotto dal tavolo tecnico coordinato dalla Regione Umbria, attivato da ITACA nell'ambito del Gdl "Contratti pubblici", e condiviso dai Soggetti Aggregatori regionali.

Ciò in quanto, lo schema di regolamento elaborato dal citato gruppo di lavoro, così come altri documenti individua i criteri necessari e propedeutici per l'erogazione degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno delle amministrazioni a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ma tiene conto anche del dibattito sulla natura giuridica di tali emolumenti che è sorto, in particolare, a seguito della pronuncia della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n. 7/2017.

Il Collegio è infatti intervenuto sulla questione relativa alla inclusione o meno nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici - previsto dall'art. 9, comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 1 comma 236, della legge n. 208/2015 - dei compensi destinati a remunerare le funzioni tecniche svolte ai sensi dell'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, enunciando il principio secondo il quale "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 1, comma 236, l. 208/2015."

A seguito dell'introduzione del comma 5-bis all'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 ad opera della legge 205/2017, che ha previsto che gli incentivi «fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture», la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la successiva pronuncia resa dall'adunanza del 10 aprile 2018, ha chiuso la problematica, ritenendo che gli incentivi de quo siano fuori dal fondo del salario accessorio e non sottoposti a limiti di trattamento. Quanto al regime precedente *“Gli incentivi tecnici maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (01.01.2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, anche se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture (Corte dei Conti – sez. regionale del Controllo della Lombardia – Parere 424/2019/PAR dell'8 novembre 2019).*

Si ritiene comunque utile sottolineare che le risorse oggetto del regolamento devono trovare disponibilità nel Bilancio Previsionale, nel conto economico o piano di investimenti a seconda della natura della spesa, nell'esercizio di programmazione della relativa attività contrattuale – insorgenza dell'obbligazione- corresponsione dell'incentivo-.

## **Premessa**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016, sulla scia di un tema caro al legislatore della L. n. 109/1994 (c.d. "Legge Merloni"), riprende il concetto dell'espletamento delle funzioni tecniche finalizzate alla realizzazione di lavori all'interno delle pubbliche amministrazioni all'art. 24, comma 1, laddove prevede che *"Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;..."*.

A fronte dell'espletamento di tali compiti, in considerazione delle competenze e professionalità altamente specialistiche necessarie, comportanti responsabilità civili e penali rilevanti, il legislatore, sin dal 1994 con l'art. 18 della L. n. 109, ha previsto l'incentivazione del personale interno incaricato.

Lo stesso spirito è presente negli artt. 92 e 93 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 163/2006 e, da ultimo, nella legge delega n. 11/2016, da cui è scaturito l'art. 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: recita testualmente la lettera rr) della l.n. 11/2016 *"al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2% ...per le attività tecniche ..."*.

Oggi, il comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la costituzione di un apposito fondo, alimentato con risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

**Le modalità e i criteri per la ripartizione del fondo devono essere previsti da ogni Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti.**

## **REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N.50/2016”**

### **Articolo 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all’utilizzo del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento. E’ pertanto valorizzato con l’incentivo l’apporto delle competenze personali e collettive del gruppo di lavoro che aggiungono valore al procedimento tecnico/amministrativo in termini di qualità, rapidità di intervento, efficacia efficienza e/o risparmio per l’Azienda.

### **Articolo 2**

*(Soggetti interessati)*

1. Il presente regolamento si applica al personale (non dirigente) in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l’efficienza e l’efficacia della Azienda Regionale DSU Toscana con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti (non dirigenti) di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Azienda Regionale DSU Toscana nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità, secondo il principio di diritto statuito con deliberazione della Corte dei Conti – sez. delle Autonomie – n. 2/2019<sup>1</sup>;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al punto precedente di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

<sup>1</sup> La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria con la deliberazione n. 103/2018/PAR, enuncia il seguente principio di diritto: **“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”**

### Articolo 3

#### (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a) programmazione della spesa per investimenti e delle attività contrattuali per acquisizione beni e servizi)
  - b) valutazione preventiva dei progetti lavori e forniture;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo;
  - j) specialista e assistente tecnico;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Non incrementano inoltre il fondo e, quindi, non sono incentivabili le funzioni tecniche relative:
  - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - b) i lavori in amministrazione diretta;
  - c) i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
  - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art.17;
  - f) i lavori di manutenzione ordinaria;
  - g) i lavori di manutenzione straordinaria che il Dirigente competente dei Servizi Tecnici non dichiara espressamente di connotarli "di particolare complessità";
  - h) i lavori, i beni, i servizi, etc. per il cui affidamento e/o l'acquisizione non vi sia un percorso ad evidenza pubblica, ancorché svolto in modalità semplificata od informale<sup>2</sup>;
  - i) ai contratti di concessione<sup>3</sup>;
  - j) a tutte quelle attività relative sia a lavori che all'acquisizione di beni e servizi che prevedano forme di partenariato pubblico/privato (es.project financing, acquisto di cosa futura, etc.)<sup>4</sup>;
  - k) se applicabile, le opere pubbliche "a scomputo" realizzate in base all'articolo 16 del Testo unico edilizia, sia nel caso in cui si tratti di opere incluse nel raggio applicativo del codice degli appalti, sia nel caso in cui si tratti di opere estranee a questa disciplina<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Corte dei conti sez. Liguria parere n. 136/2018/PAR del 21.12.2018

<sup>3</sup> Ex multis: deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 18.07.2019 n. 311 e parere 21.11.2019 n. 429, Sezione regionale di controllo per il Veneto parere 22.01.2020 n. 20. Cfr anche deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG: la Sezione delle autonomie, investita della questione di massima dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 10 del 2 maggio 2019 ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174/2012, ha enunciato il seguente principio di diritto: "**Alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione**"

<sup>4</sup> Cfr: Corte dei Conti – sez. regionale del controllo della Lombardia – Parere 110/2020/PAR del 10.09.2020.

<sup>5</sup> Cfr: Corte dei Conti – sez. regionale del controllo della Liguria – Parere 122/2019/PAR del 23.12.2019.

#### **Articolo 4**

*(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)*

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione vigente nella Azienda Regionale DSU Toscana) che ha la responsabilità dell'Area aziendale competente per l'affidamento e sottoscrittore del relativo contratto, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) Della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale ed alla complessità del procedimento in oggetto.
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma. Il gruppo di dipendenti coinvolti può sempre essere modificato/integrato in corso, con atto del dirigente.

#### **Articolo 5**

*(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)*

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
5. Quando l'Azienda Regionale DSU Toscana Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Azienda Regionale DSU Toscana e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.
6. Nel caso in cui la convenzione/contratto preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 del Codice; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

## **Articolo 6**

*(Compatibilità e limiti di impiego)*

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente l'Azienda Regionale DSU Toscana provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati direttamente attraverso opportuna dichiarazione che il dipendente interessato è tenuto a rendere in fase di richiesta autorizzativa. Per le medesime finalità la struttura gestione amministrazione e sviluppo risorse umane fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

## **Articolo 7**

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2. comma 1, l'Azienda Regionale DSU Toscana:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

## **Articolo 8**

*(Approvazione e proprietà degli elaborati)*

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Azienda Regionale DSU Toscana, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

## **Articolo 9**

*(Costituzione del fondo)*

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni

professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 1% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
  - a) Per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
    - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
    - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge.
5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).
6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti specifiche e tabelle:

#### 6.1 FONDO INCENTIVANTE – AMBITO LAVORI

##### ➤ Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori, è costituito da una somma non superiore al 1% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

##### ➤ Graduazione del fondo incentivante

Per la graduazione del fondo, si tiene conto della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, parametrata all'importo a base di gara e alla tipologia dell'intervento.

Alimentano il fondo inoltre gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione ordinaria e straordinaria (queste ultime attività manutentive ove meritevoli e coerenti ai criteri dell'art.1 comma 2 e purché di particolare complessità), di opere esistenti sia a rete che puntuali:

Classi di importo dei Lavori (esclusi lavori di valore < a 40.000,00 €)	% importo lavori
Fino a € 200.000,00:	1,00%;
Da €. 200.001,00 a € 1.000.000,00:	0,90%
Da €. 1.000.001,00 alla soglia comunitaria	0,80%;
Importo superiore alla soglia comunitaria	0,60%;

Alle percentuali indicate, si applica il coefficiente di complessità definito come segue <sup>6</sup> :	
Semplice e ripetitivo	Coeff = 0.80
Semplice o Ripetitivo.	Coeff. = 0.90
Normale	Coeff. = 1.00
Impegnativo	Coeff. = 1.10
Complesso	Coeff. = 1.20

### ➤ **Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, calcolato sulla base delle percentuali riportate nella tabella precedente applicate all'importo posto a base di gara, calcolato per scaglioni con le percentuali ed i coefficienti della tabella precedente e dovrà essere inserito nel quadro economico dell'opera o del lavoro sin dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione. L'accantonamento in bilancio degli importi destinati al fondo è effettuato nell'esercizio in cui è stato adottato l'atto di approvazione del progetto esecutivo/determina a contrarre.

### ➤ **Disciplina per l'incentivazione delle varianti**

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante e la relativa somma è accantonata nel fondo incentivante con determina del dirigente che approva gli atti della variante.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016). In tali casi, inoltre, andranno valutati, ai fini degli incentivi previsti per l'intervento, gli effetti degli errori/omissioni che rendono necessaria la variante e, se del caso, l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 e 12 del presente regolamento.

### ➤ **Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (v. Tabella 1)**

## 6.2 FONDO INCENTIVANTE - AMBITO FORNITURE E SERVIZI

### ➤ **Costituzione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

Il Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relativo a servizi e forniture, è costituito da una somma non superiore al 1% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli

<sup>6</sup> **Coefficiente di complessità** varia in funzione delle peculiarità specifiche del bene, o il tipo di prestazione specialistica resa, che possano rendere l'intervento a parità di valore economico, complesso, impegnativo, normale, semplice o ripetitivo, semplice e ripetitivo, rispetto alle finalità di cui all'art.1.

Le percentuali di cui sopra possono essere ridotte o maggiorate, con motivazione dal dirigente, nell'atto di nomina di cui all'art. 4, da un minimo di 0,8 ad un massimo di 1,2. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo si considerano:

**complessi** (interventi su edifici monumentali, interventi invasivi gestiti in sovrapposizione con le attività istituzionali, interventi attuati con contratti di partenariato pubblico privato, )

**impegnativi** ( interventi in zone a vincolo paesaggistico non semplificato, interventi in cui il dipendente redige s.c.i.a., calcoli statici, impiantistici o diagnosi energetiche)

**semplici** (interventi composti poche lavorazioni ma con elevata estensione)

**ripetitivi** ( interventi che presentano una ricorrenza elevata delle lavorazioni o progetti per i quali lo studio di un dettaglio serve poi per produzioni di un elevato numero di casi)

**normali** ( interventi soggetti ad incentivo che non presentano nessuna delle peculiarità sopra definite)

investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità.

Alimentano il fondo le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., e precisamente:

- a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa;
- f) i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara,
- g) l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
- i) per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

#### ➤ **Graduazione del fondo incentivante**

La percentuale massima degli incentivi di cui al D.Lgs.50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

<b>Prestazione (escluse quelle con valore &lt; a 40.000,00 €)</b>	<b>Percentuale</b>
a) servizi e forniture con importo pari fino a Euro 200,000,00	1,00%
b) servizi e forniture con importo pari o compreso fra 200.000,00 e 1.000.000,00 Euro:	0,80%.
b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 1.000.000,00 ed Euro 5.000.000,00:	0,60%;
c) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00:	0,40%;
<b>Alle percentuali indicate, si applica il coefficiente di complessità definito come segue 7:</b>	
Semplice <u>e/o</u> ripetitivo	Coeff = 0.80
Normale	Coeff. = 1.00
Impegnativo	Coeff. = 1.10
Complesso.....	Coeff. = 1.20

L'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, calcolato sulla base delle percentuali riportate nella tabella precedente applicate all'importo posto a base di gara, calcolato per scaglioni con le percentuali ed i coefficienti della tabella precedente e sarà inserito nel quadro economico dell'intervento e impegnato/accantonato al momento dell'approvazione della progettazione della fornitura/servizio.

<sup>7</sup> **Coefficiente di complessità** varia in funzione delle peculiarità specifiche del bene/fornitura, o il tipo di prestazione specialistica resa, che possano rendere l'intervento a parità di valore economico, complesso, impegnativo, normale, semplice e/o ripetitivo, rispetto alle finalità di cui all'art.1.

Le percentuali di cui sopra possono essere ridotte o maggiorate, con motivazione dal dirigente, nell'atto di nomina di cui all'art. 4, da un minimo di 0,8 ad un massimo di 1,2. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo si considerano:

**complessi** acquisti di beni e servizi funzionali alla implementazione di nuovi servizi

**impegnativi** acquisti di beni e servizi per soddisfare fabbisogni pluriennali e che richiedono un costante monitoraggio quantitativo/qualitativo a garanzia di continuità di servizi essenziali

**semplice e/o ripetitivo** acquisti di beni e servizi periodici per i quali la procedura si "appoggia" su capitolati tecnici consolidati o con non rilevante modifiche

**normali** (interventi soggetti ad incentivo che non presentano nessuna delle peculiarità sopra definite)

➤ **Disciplina per l'incentivazione delle varianti**

Le varianti non concorrono ad alimentare il fondo.

➤ **Ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (v. Tabella 2)**

Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par.10.2.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

**Articolo 10**

*(Criteri di ripartizione del fondo)*

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili per ciascuna fase e per ciascuna funzione. Ove la norma lo consenta una stessa persona fisica può svolgere più funzioni, previa preventiva individuazione da parte del Dirigente nel gruppo di lavoro.

**Articolo 11**

*(Erogazione delle somme e decurtazioni)*

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività/funzioni/fasi nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in rapporto ai tempi di esecuzione previsti dagli atti relativi all'intervento. In particolare:

<b>R=Rapporto tra tempi effettiva esecuzione e Tempi previsti</b>	<b>Riduzione Incentivo</b>
0% < R <= 10%	0%
10% < R <= 20%	10%
20% < R <= 30%	20%
30% < R <= 40%	30%
50% < R <= 60%	50%
R > 60%	> 60%

*Qualora, ad insindacabile giudizio del Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, si ritenga che gli errori e/o ritardi verificati e imputabili al/ai dipendente/i facenti parte del gruppo di lavoro, abbiano generato e/o prodotto gravi conseguenze per l'Azienda (a titolo esemplificativo e non esaustivo: diseconomie, gravi inefficienze nell'erogazione dei servizi all'utenza studentesca, danni economici e/o materiali, etc.), lo stesso Dirigente potrà disporre l'applicazione di una riduzione superiore al massimo prevista in tabella e fino l'azzeramento dell'incentivo associato alla/e fase/i e/o funzione/i .*

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016.
5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett.b).

### **Articolo 12**

*(Coefficienti di riduzione)*

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della Azienda Regionale DSU Toscana, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Azienda Regionale DSU Toscana o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rappresenteranno economie relative all'intervento e torneranno nella disponibilità di bilancio alla chiusura dello stesso intervento e, nel caso di economie per spese di investimento, potranno essere impegnate in altri interventi.

### **Articolo 13**

*(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)*

1. Il dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione vigente della Azienda Regionale DSU Toscana, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
  - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
    - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

#### **Articolo 14**

*(Applicazione)*

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
  - i. nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie;
  - ii. risultino da atti formali i soggetti coinvolti negli interventi incentivabili ed il ruolo/prestazione chiamato a svolgere.

Laddove la condizione di cui al punto ii. non risulti rispettata, il RUP, sentito il Dirigente responsabile del contratto, sotto la propria responsabilità, potrà dichiarare per lo specifico intervento (lavoro, servizio e/o fornitura) i soggetti partecipanti, il ruolo e/o le attività svolte tra quelle elencate in Tabella 1 e 2 e la relativa quota di incentivo.

#### **Articolo 15**

*(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*

1. Il presente regolamento recepisce il principio di ultra-attività sancito dall'art. 216 del D.Lgs 50/2016 per le regolazione delle fattispecie pregresse.

2. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alla previgente disciplina di cui alla delibera 68/11 del 21.11.2011 laddove non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e di giurisprudenza<sup>8</sup> e/o alle norme vigenti al momento dell'attività oggetto di incentivazione, se queste non risultano modificate /sostituite/aggiornate da norme successive.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

### **Articolo 16**

*(Entrata in vigore e abrogazioni)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata qualsiasi precedente altra disciplina fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

---

<sup>8</sup> Corte dei conti sez. Lombardia parere n. 383/2019/PAR/ 8.10.2019

(TABELLA 1):

**Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori**

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase Programmazione 2,50%</b>	<b>Fase Verifica 12,50%</b>	<b>Fase Affidamento 16%</b>	<b>Fase Esecuzione 69%</b>	<b>Totale 100%</b>
Responsabile della programmazione	0,50%				050%
Responsabile del procedimento	0,50%	6%	5,50%	20%	32%
Verificatore progettazione		5,5%			5,5%
Direzione dei lavori(20%)* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione (5%); l’eventuale attività del direttore Operativo e dell’Ispettore di cantiere sono ricomprese nella percentuale del DL				30% (25 DL+5 CSE)	30%
Collaudatore (10%)/Certificatore regolareesecuzione(5%)**				10%( COL) oppure 5% (CRE)	10%
Collaboratoritecnici***	0,50%	0,50%	0,50%	3,5%	5%
Collaboratorigiuridico-amministrativi***	1,0%	0,50%	10%	5,50%	17%
<p>* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è ripartita fra le figure come stabilito nel documento che individua il gruppo di lavoro</p> <p>** La percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</p> <p>*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p>					

(TABELLA 2):

**Ripartizione del fondo per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni**

<b>FUNZIONE AFFIDATA</b>	<b>Fase Programmazione 7%</b>	<b>Fase Affidamento 24,50%</b>	<b>Fase Esecuzione 68,5%</b>	<b>Totale per fasi</b>
Responsabile della programmazione	0,5%			0,5%
Responsabile del procedimento		10%	25%	35%
Direttore dell’esecuzione			20%	20%
Verificatore della conformità /Certificato reregolare esecuzione(10%)*			(CONF o CRE) 10%	10%
Collaboratori tecnici**	2,50%	4,50%	8,0%	15%
Collaboratori giuridico-amministrativi**	4,0%	10%	5,50%	19,50%
<b>Totale</b>				<b>100%</b>
<p>* La percentuale del 10% indicata per l’attività di certificazione della regolare esecuzione rappresenta il valore massim applicabile per tale fase. ** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.</p>				